

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 44

**“Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) regionali”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. Per assicurare l'esercizio del diritto all'assistenza sanitaria, la Regione Puglia, nell'ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce alle persone senza dimora, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), il diritto di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Aziende sanitarie locali (ASL) del territorio regionale, a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali pubblici, e di usufruire dell'assistenza sanitaria primaria.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, può altresì individuare condizioni di maggior favore per garantire l'assistenza medica di base delle persone senza dimora.
3. La Regione si conforma a eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui ai commi 1 e 2, ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

#### **Art. 2**

##### **Informazione**

1. Per l'attuazione delle presenti disposizioni, la Regione Puglia può stipulare appositi protocolli d'intesa con le realtà associative e del terzo settore che si occupano di assistenza alle persone senza fissa dimora, favorendo quindi una maggiore informazione e supportando l'iscrizione, in separato elenco, nelle liste degli assistiti delle ASL del territorio regionale.

#### **Art. 3**

##### **Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sull'attuazione delle presenti disposizioni.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 NOV. 2021

**MICHELE EMILIANO**